

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) (*Svolgimento e conclusione*) 75

SEDE CONSULTIVA:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 76

ALLEGATO (*Parere approvato*) 77

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Alberto Maria GAMBINO, *Presidente dell'Accademia Italiana del Codice di Inter-*

net (IAIC), e Francesco GRAZIADEI, *Componente del Comitato direttivo dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge « Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan » (C. 2753 Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

il disegno di legge si propone l'obiettivo di eliminare il rischio di doppie imposizioni fiscali tra Italia e Taiwan e, una volta approvato, può pertanto favorire in misura rilevante lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie con Taiwan;

il disegno di legge reca altresì misure idonee a favorire la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto all'evasione e all'evasione fiscale, con l'effetto di consentire l'inserimento di Taiwan nella lista degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea;

per quanto concerne i profili di specifica competenza della Commissione, l'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata

la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; sono compresi negli utili in questione anche quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili e dall'impiego, manutenzione o affitto di *container* da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, a condizione che tale noleggio, impiego o manutenzione sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale;

l'articolo 13 dispone, in deroga alla disciplina generale dettata dal medesimo articolo per gli utili da capitale, che gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo delle suddette navi o aeromobili, siano imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa;

l'articolo 15 stabilisce, tra l'altro, che anche per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni abbia luogo nel territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.